

GLI ESTENSORI

(dott. ing. Caterina Aliverti)

(dott. arch. Michela Di Mento)

"tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale
(dott. ing. Ambrogio Bossi)


Dott. Ing. AMBROGIO BOSSI
"TECNICO COMPETENTE"
NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE
D.P.G.R. n. 2814 del 13/5/1999
REGIONE LOMBARDIA

n°.	data	revisione	disegnato	controllato	approvato
disegno n.		data	disegnato		scala
39523		DICEMBRE 2010	disegnato		/
			controllato		
			approvato		

COMUNITA' MONTANA
DEL PIAMBELLO
Provincia di Varese



committente



COMUNE DI
BISUSCHIO
Provincia di Varese

PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BESANO, BISUSCHIO,
BRUSIMPIANO, CLIVIO, CUASSO AL MONTE E SALTRIO

oggetto

PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BISUSCHIO
Aggiornamento: controdeduzioni alle osservazioni

All. 4 - Regolamento di attuazione del Piano di zonizzazione acustica



NORD MILANO CONSULT s.r.l.
Società di Ingegneria
via Bruno Raimondi, 5 - 21052 Busto Arsizio
e-mail: segreteria@nordmil.com

in collaborazione con:

DOTT. ING. AMBROGIO BOSSI
"TECNICO COMPETENTE" NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE
via Cavour, 15 - 21013 Gallarate
e-mail: bossiamb@libero.it



Comune di BISUSCHIO
(Provincia di Varese)

PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BISUSCHIO

Aggiornamento: controdeduzioni alle osservazioni

Regolamento di attuazione del Piano di zonizzazione acustica

Dicembre 2010

REGOLAMENTO INERENTE GLI ASPETTI DI ACUSTICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I ATTIVITA' SOGGETTE A VALUTAZIONI ACUSTICHE

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni di cui alle:
 - Legge n. 447 del 26.10.95,
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997,
 - Legge della Regione Lombardia n. 13 del 10.08.2001,
 - Decreto del Presidente del Consiglio del 05.12.1997,
 - Decreto del Presidente del Consiglio 215 del 16.04.1999,
 - alla Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 del 08.03.2002.

che qui si intendono integralmente richiamate.

2. Le norme di seguito stabilite hanno precisi riferimenti alle normative sopraccitate e vengono di seguito elencate al fine di poter disporre di uno strumento di facile e immediata consultazione per garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni e per contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

ART. 2 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 195 del 10.04.2006

ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nei successivi commi si evidenziano le attività per le quali risulta obbligatoria la produzione di una valutazione acustica realizzata e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge 447/95 e della legge regionale Lombardia n.13/2001.

ART. 4 INFRASTRUTTURE VIARIE

1. E' necessario produrre la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L.447/95, L.R. 13/2001) per la realizzazione di strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), (classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni).

2. I contenuti della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono stabiliti nella Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002 (vedi allegato 8).

ART. 5 DISCOTECHES, CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI, IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

1. E' necessario produrre la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L.447/95, L.R. 13/2001) per:

- discoteche;
- impianti sportivi e ricreativi;
- circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e che funzionano anche in periodo notturno;
 - b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

2. I contenuti della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono stabiliti nella Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002 (vedi allegato 8).

ART. 6 ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI COMMERCIALI

1. Contestualmente alle domande per il rilascio di Permesso di Costruire, o comunque sempre prima dell'inizio delle opere edilizie, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, artigianali, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali è necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L.447/95, L.R. 13/2001);
- 2) relazione tecnica sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale (L.R.13/2001).

2. Relativamente ad attività di cui al comma 1 oggetto di variazione o nel caso di insediamento di nuova attività, contestualmente alle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio, dovrà essere prodotta la Valutazione di Impatto Acustico.

ART. 7 SCUOLE ED ALTRI RICETTORI SENSIBILI

1. Nuovi insediamenti

Contestualmente alle domande per il rilascio del Permesso di Costruire per opere rientranti nell'elenco di cui al comma 3, dell'art. 8, della Legge n. 447/95.

E' necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) Valutazione Previsionale Clima Acustico preliminarmente alle opere edilizie previste (L.447/95, L.R. 13/2001). I contenuti della Valutazione Previsionale di Clima Acustico sono stabiliti nella Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002
- 2) relazione tecnica contenente la valutazione e la dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997).

2. Interventi sul patrimonio edilizio di insediamenti esistenti

I progetti relativi ad **interventi sul patrimonio edilizio esistente** che ne modificano in modo sostanziale le caratteristiche acustiche (ristrutturazioni che modificano le partizioni esterne o le destinazioni d'uso) devono essere corredati da dichiarazione di tecnico competente in acustica o del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.

ART. 8 INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

1. Nuovi insediamenti residenziali

Contestualmente alle domande per il rilascio del Permesso di Costruire per nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:

Opere	Distanza
Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Entro le fasce di rispetto aeroportuale
Strade di tipo A	Entro 250 metri dal ciglio stradale
Strade di tipo B, C e D	Entro 100 metri dal ciglio stradale
Strade di tipo E e F	Immedie vicinanze
Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia	Entro 250 metri dal ciglio ferroviario
Discoteche	Immedie vicinanze
Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi	Immedie vicinanze
Impianti sportivi e ricreativi	Dipende dal tipo di impianto

E' necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) Valutazione Previsionale Clima Acustico preliminarmente alle opere edilizie previste (L.447/95, L.R. 13/2001)
- 2) Relazione tecnica contenente la valutazione e la dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997).

2. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

I progetti relativi ad **interventi sul patrimonio edilizio esistente** che ne modifichino in modo sostanziale le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.

ART. 9 ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

Macchine da giardino ed attività fai da te

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e l'utilizzo di macchinari che possono essere utilizzati per attività di fai da te, quali compressori, motoseghe, flessibili, ecc., è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 10 alle 13.00 e dalle 16 alle 19.30.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Cantieri edili

Le attività temporanee quali cantieri edili, lavori di manutenzione interna ed esterna degli edifici, dovranno rispettare i seguenti orari: dalle ore 8:00 alle ore 19:30 nei giorni da lunedì a venerdì con un intervallo dalle ore 12:30 alle ore 13:30 (vedi successivi art. 11 e 12)

CAPO II AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 10 CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Le attività temporanee quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari od impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal **Responsabile del Servizio Tecnico** anche in deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale.

ART. 11 AUTORIZZAZIONE – RICHIESTA

1. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata **al Responsabile del Servizio Tecnico** con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla presumibile data di inizio dell'attività e deve contenere i seguenti dati:

per i cantieri edili:

- a) elenco dei singoli macchinari od impianti rumorosi e relativa attestazione di conformità alle direttive CEE, recepite con D.M. n. 588 del 28.11.87 e DD.LL. n. 135 e 137 del 17.11.1989;
- b) l'esatta ubicazione del cantiere;
- c) nominativo del responsabile e sede legale della ditta che effettua i lavori;
- d) il numero di concessione o di autorizzazione edilizia o la data della comunicazione di esecuzione opere interne;
- e) la durata dei lavori e la data d'inizio;

Per le opere pubbliche la documentazione di cui al punto 1 è da ritenersi acquisita con la predisposizione dei Piani Operativi di Sicurezza delle relative imprese appaltatrici.

per le manifestazioni:

- a) la data, la durata e il luogo in cui si svolge;
- b) il responsabile organizzativo;
- c) le modalità di svolgimento;
- d) i tipi di impianti o macchinari rumorosi utilizzati.

ART. 12 AUTORIZZAZIONE – RILASCIO

1. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione, in deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale e dal presente regolamento, fermo restando quanto segue:

a) per i cantieri edili, il rigoroso rispetto dei seguenti orari:

– dalle ore 8 alle ore 19:30 con un intervallo dalle ore 12.30 alle ore 13.30 nei giorni da lunedì a venerdì;

Inoltre, il livello di rumorosità (Leq) non dovrà comunque superare i 70 dB (A). Tale limite si intenda fissato al perimetro della zona in cui viene svolta l'attività oggetto della deroga. E' fatto divieto assoluto di utilizzare alcun tipo di macchinario rumoroso nei giorni festivi.

b) per le manifestazioni temporanee quali feste popolari, circhi, luna park ecc., il livello di rumorosità (Leq) non dovrà superare i 70 dB(A), fissato al perimetro esterno della zona nella quale si svolge l'attività. Il Comune, potrà ordinare, di volta in volta, prescrizioni diverse a seconda del luogo in cui si colloca la manifestazione, soprattutto in considerazione del disturbo che la stessa potrebbe arrecare alla popolazione residente. In particolare potrà stabilire orari più restrittivi e limitazioni per le singole sorgenti di rumore.

ART. 13 ATTIVITA' DI DURATA MASSIMA GIORNALIERA

1. Le attività e/o manifestazioni che comportino l'uso di macchinari od impianti rumorosi, di durata non superiore ad un giorno, si intendono autorizzate in via generale, se comunicate al **Responsabile del Servizio Tecnico** con un preavviso di almeno sette giorni, purché rispettino orari e limiti massimi di seguito indicati:

a) lavori di manutenzione interna di edifici vigono gli orari per i cantieri.

b) manifestazioni politiche, sindacali e simili, spettacoli teatrali, musicali, sagre, fiere, orari dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00 con limite massimo pari a 70 dB (A)

Qualora la medesima attività o manifestazione di durata giornaliera sia ripetuta più volte nell'arco dell'anno si considera al pari delle attività di cui all'art. 12 ed è pertanto soggetta ad autorizzazione comunale. Per essa, se non vengono modificate le condizioni in cui si svolge (stesso luogo e stessa strumentazione), sarà sufficiente un'autorizzazione omnicomprensiva.

3. Il Comune, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, potrà prescrivere orari di svolgimento delle suddette attività e/o manifestazioni diversi da quelli sopra indicati.

4. Il Comune, qualora si manifestino situazioni di particolare urgenza, emergenza e/o pericolo per la pubblica incolumità, potrà consentire interventi immediati, anche in deroga ad orari e limiti massimi di rumorosità previsti nel presente regolamento.

ART. 14 SANZIONI

Con riferimento all'art. 16 della Legge Regionale 13/2001 le sanzioni saranno riferite:

- 1) all'art. 10, commi 1, 2 e 3 della Legge n. 447/95
- 2) alla Legge Regionale 05 dicembre 1983, n.90, norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n.689 concernente modifiche al sistema penale.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1- Cantieri edili

(testo da inserire nei permessi di costruire/D.I.A.)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allegato 2- Cantieri stradali

(testo da inserire nei permessi di costruire/DIA per lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 entro i limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Per eventuali interventi eccezionali, opportunamente motivati, anche in orario notturno, dovrà essere predisposta apposita domanda di autorizzazione in deroga da presentare al Responsabile del Servizio Tecnico.

Tale domanda dovrà contenere la documentazione riportata all'art. 11, alla voce "Cantieri edili".

Allegato 3 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (fax-simile)

allegato 3
(cantieri edili, stradali o assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

Carta legale
o marca da
bollo

ALL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI
BISUSCHIO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale: _____
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

in deroga agli orari e ai limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.Q. n. 447/95), sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.


In fede.

data _____

firma _____

Allegato 4 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Comunicazione di attività rumorosa temporanea (fax-simile)

allegato 4
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA



ALL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI
BISUSCHIO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____, via _____ n. _____

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.Q. n. 447/95), sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

**Allegato 5 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili:
Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa (fax-simile)**

allegato 5
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

marca da
bollo

ALL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI
BISUSCHIO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione
per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento
Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.Q. n. 447/95), sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

Allegato 6 - Documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, redatta da Tecnico competente in acustica secondo la legge n°447/1995, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

1. Descrizione dell'attività.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
 1. analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 2. valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 3. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

Appendice

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria in scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:200) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Allegato 7 - Richiesta di permesso di costruire

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della Ditta
con riferimento alla domanda di Permesso di costruire per la (costruzione / ristrutturazione) de
(l'edificio / gli edifici) situati in via al civico n.

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Classificazione Acustica del Territorio di Bisuschio e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio, classe,
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi ;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti già presenti, quali ad esempio le infrastrutture di trasporto, in corrispondenza della facciata, ad ogni quota, non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate;
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti.

A riguardo allega una specifica relazione sul clima acustico e sui requisiti acustici passivi redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.447/95).

**Deliberazione n. VII/8313
Seduta del 8 marzo 2002**

Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la quale dispone:

- a) all'articolo 8, comma 2, l'obbligo per i soggetti titolari dei progetti o delle opere elencate allo stesso comma di predisporre una documentazione di previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica, o al potenziamento delle opere elencate;
- b) all'articolo 8, comma 4, che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico;
- c) all'articolo 8, comma 3, l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di alcune tipologie di insediamenti elencati nel medesimo comma.

VISTO l'articolo 4, comma 1 lettera l), della sopracitata legge 447/95 nel quale è previsto che la Regione definisca i criteri da seguire per la redazione della documentazione di previsione dell'impatto acustico e per la redazione della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico.

VISTA la legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

RICHIAMATO in particolare l'articolo 5 della suddetta legge regionale n. 13/2001 in base al quale la Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, deve definire le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione:

- a) di previsione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 447/95, tenendo conto che la medesima documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
- b) di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 447/95, tenendo conto che la medesima documentazione deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.

RICHIAMATO inoltre l'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 13/2001 in base al quale il gestore di un'aviosuperficie o di un'area per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso, deve presentare la documentazione di previsione di impatto acustico.

DATO ATTO della necessità di dare attuazione alle suddette disposizioni.

CONSIDERATA la necessità di definire criteri ed indicazioni operative che riguardino la generalità delle opere, infrastrutture, attività soggette agli obblighi sopra richiamati ma che, tuttavia, si tenga conto nei suddetti criteri delle caratteristiche dimensionali e del prevedibile impatto sull'ambiente, sul territorio, sugli ambienti abitativi interessati, delle emissioni ed immissioni sonore della nuova opera, infrastruttura, attività.

RITENUTO pertanto che le modalità e i criteri di redazione della documentazione dettati dalla Regione debbano prevedere una diversificazione che tenga conto sia della tipologia di opera, infrastruttura, attività, che delle caratteristiche dimensionali delle stessa e che, in generale, si debba tener conto dei casi in cui vi sia un minore impatto acustico verso gli ambienti esterno e abitativo circostanti, anche al fine di consentire, ove possibile, una semplificazione degli adempimenti amministrativi.

DATO ATTO che sullo schema di regolamentazione predisposta dall'Unità Organizzativa "Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale" è stato acquisito dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, di cui alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, il parere tecnico pervenuto alla Regione con nota 10 gennaio 2002 Prot. n. 9 /AGF.

RICHIAMATA la l.r. 23 luglio 1996, n.16, come successivamente modificata ed integrata.

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, e articolo 6, comma 1 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", l'allegato documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO

Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
e di
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

MODALITÀ E CRITERI DI CARATTERE GENERALE

1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:
 - a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
 - b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2.
 2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi di cui al successivo articolo 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.
 3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:
 - la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
 - la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
 - le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della L. 447/95 articolo 2, commi 6 e 7.
 4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.
- I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei successivi articoli.

ARTICOLO 1
(Aeroporti, Aviosuperfici)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera a), al DM 31 ottobre 1997, all'articolo 5 della legge regionale 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) L'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore.
 - b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le

- cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico.
- c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico.
 - d) L'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.
2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:
- a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
 - b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;
 - c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
 - d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 L_{VA} sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
 - e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
 - f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
 - g) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

ARTICOLO 2

(Infrastrutture stradali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera b), e all'articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.
- a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura.
 - b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del DPCM 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DPCM 1/3/1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria

stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.).

- c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal PRG. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza.
 - d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative.
 - e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio.
 - f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori.
 - g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
 - h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.
2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

ARTICOLO 3
(Infrastrutture ferroviarie)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera f), e all'articolo 5 della legge regionale 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
 - a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del DPR 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura.
 - b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all'articolo 2 comma 1, lettere b),c),e),f),g),h); e comma 2 del medesimo articolo 2 che precede.
 - c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni.
 - d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.p.r. n. 459 del 18 novembre 1998.

ARTICOLO 4
(Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 4, e articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
 - a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
 - b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale.
 - c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente.
 - d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o all'attività.

- e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:
- a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al DM 11 dicembre 1996;
 - b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
 - c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
 - d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
 - e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
 - f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.
3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.
4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

ARTICOLO 5

(Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi)

- 1 - La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi **centri commerciali polifunzionali** di cui alla legge 447/95, articolo 8 comma 4, e articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
 - a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo.
 - b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'articolo 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'articolo 2 che precede.
 - c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente articolo 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.
- 2 - La documentazione di previsione di impatto acustico per **nuove discoteche** di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera c) e articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
 - a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
 - b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'articolo 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'articolo 2 che precede.
 - c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
 - d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente articolo 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo articolo 4.
 - e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
- 3 - La documentazione di previsione di impatto acustico per **nuovi impianti sportivi e ricreativi** di cui alla legge 447/95, articolo 8 comma 2 lettera e) e articolo 5 della legge regionale 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
 - a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.

- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'articolo 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazioni nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'articolo 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
- c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente articolo 4, commi 1, 3 e 4.
- d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.
- 4- Per la realizzazione di **nuovi circoli privati e pubblici esercizi** in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni
- a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
 - b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera d), e dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001.

La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- 4.1 - Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli.
- 4.2 - La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
- 4.3 - L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 4.4 - Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

ARTICOLO 6

(Valutazione previsionale di clima acustico)

1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 447/95 e articolo 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale

rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato articolo 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'articolo 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
- e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

GLI ESTENSORI

(dott. ing. Caterina Aliverti)



(dott. arch. Michela Di Mento)



“tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale

(dott. ing. Ambrogio Bossi)

